

LA SUCCESSIONE NELLE SOCIETÀ: TRA PROTEZIONE E TRASMISSIONE

Giugno 2022. Traendo spunto da una recente sentenza della Cassazione, torniamo su una questione di rilevante interesse sia sotto il profilo della protezione patrimoniale, sia sotto il profilo della trasmissione: la successione nelle società. A seconda che nel proprio patrimonio vi siano società di capitali (società per azioni, ordinarie o in accomandita, e a responsabilità limitata) o di persone (società semplice, non commerciale, o società commerciali come la società in nome collettivo o in accomandita semplice) cambiano gli scenari.

La circolazione mortis causa delle partecipazioni in società di persone è di regola lasciata alla discrezione dei soci superstiti, ai quali spetta la facoltà di decidere se liquidare gli eredi del socio defunto ovvero di consentire loro l'ingresso nel capitale (art. 2284 c.c.).

La **liquidazione** deve avvenire **entro 6 mesi** dal giorno in cui si è verificato il decesso. La **valorizzazione** della quota deve essere effettuata sulla base della **situazione patrimoniale** della società a tale data, tenendo conto anche dell'**avviamento**. Inoltre, gli eredi partecipano agli **utili** e alle **perdite** relative alle operazioni in corso alla data del decesso.

Tuttavia, i soci superstiti possono convenire, all'interno dell'atto costitutivo e dello statuo, di sciogliere anticipatamente la società (in tal caso la liquidazione della quota avviene nel contesto della più liquidazione della società) o, in alternativa, di proseguire l'attività con gli eredi del socio defunto, purché questi ultimi vi acconsentano (c.d. "clausola di continuazione"). In quest'ultimo scenario, l'accettazione dei successori del socio defunto al loro ingresso nella compagine sociale rappresenta un momento fondamentale: non si può illimitatamente responsabili senza il proprio consenso. D'altro canto. altrettanto essenziale è la volontà dei soci superstiti.

Partendo da una controversia di natura squisitamente tributaria, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 1216 del 21 gennaio 2021) ha ricostruito il da punto di vista civilistico. Secondo la Corte. fenomeno un continuazione nella società del successore del socio defunto avviene. tecnicamente, per rinuncia al credito di liquidazione e lo status di socio si acquisisce come contropartita alla rinuncia monetaria alla liquidazione, tramite l'attribuzione di una nuova quota. Da questo passaggio discende che si diventi soci per continuazione solo all'atto della rinuncia e non invece con effetto retroattivo all'apertura della successione. In sostanza, l'accesso al capitale delle società di persone è precluso agli eredi del socio, cui spetta solamente un diritto di credito nei confronti della società. In successione non cade la quota, ma il credito equivalente al suo valore.

Ne consegue che qualora gli eredi del defunto si accordino con i soci superstiti affinché il loro credito sia invece "convertito" nella quota di partecipazione nel capitale della società, il subentro nella posizione di socio non è effetto della successione (testamentaria o meno) ma proprio di tale accordo. Anche ai fini fiscali, ciò che cade in successione è il diritto di credito alla liquidazione (non la quota), con le seguenti conseguenze:

- tale credito che deve essere assoggettato ad imposta di **successione**, in base alla corrispondente quota del patrimonio netto contabile della società (art. 16 e 18, co. 3 del D.lgs. 346/90);
- ai fini delle imposte sui redditi, l'erede che subentra nella qualifica di socio per effetto dell'accordo con i soci superstiti, non può riportarsi le perdite fiscali della società che spettavano pro-quota al defunto.

Nelle società di capitali, alla morte del socio, di regola, gli eredi succedono al socio defunto e acquisiscono la partecipazione del de cuius, facendo il loro ingresso nella compagine sociale (art. 2469 c.c.). Ciò fatto salvo che lo statuto sociale non preveda delle eccezioni, purché compatibili con le regole di legge in materia di successione, con le quali i soci superstiti, infatti, possono impedire o limitare l'ingresso degli eredi del socio defunto nella compagine sociale. A titolo esemplificativo, è possibile stabilire l'intrasferibilità assoluta delle quote ovvero subordinare l'ingresso degli eredi al gradimento da parte degli organi sociali, di soci o di terzi. O, ancora, prevedere la consolidazione della quota del defunto in capo agli altri soci. Tali clausole possono, da un lato, impedire o limitare l'ingresso degli eredi del socio nella compagine sociale, dall'altro non possono tuttavia mai avere l'effetto di impedire agli eredi di ottenere la liquidazione della quota del defunto, in alternativa all'acquisto della qualità di socio.

Lo strumento testamentario e l'affidamento alle regole base stabilite dal codice civile non appaino sufficienti a disciplinare la "successione" delle partecipazioni. Lo statuto è un necessario e imprescindibile complemento a tale fine, posto che l'inserimento di opportune clausole consente di "blindare" l'assetto proprietario, limitando il rischio di ingressi non graditi, estranei ai soci fondatori e ai rispettivi nuclei familiari. In proposito, occorre rilevare che, al di là di considerazioni personali e soggettive, l'omogeneità di interessi e di aspettative è un valore oggettivo da preservare, se si ha a cuore la continuità del patrimonio imprenditoriale. È esperienza comune che il valore dell'aziendale possa essere irrimediabilmente compromesso da una frammentazione disordinata della compagine societaria, che si riflette in conflittualità gestionali. Un'accorta redazione delle clausole di circolazione delle partecipazioni in società è essenziale per la resistenza dell'impresa alla prova del tempo.

A CHI INTERESSA

Ai titolari di patrimoni societari: l'attenta gestione delle clausole di circolazione delle partecipazioni mortis causa della propria società è fondamentale per evitare che la frammentazione della compagine societaria comprometta la continuità dell'attività imprenditoriale.